

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## OPERAZIONI CON SAN MARINO

Il DM 21 giugno 2021 ha disciplinato la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra Italia e San Marino. L'obbligo entrerà in vigore dal 01 luglio 2022 (in via facoltativa tale possibilità è già operativa).

L'iter di emissione e verifica delle fatture elettroniche è il seguente.

### CESSIONI

Le fatture emesse in formato elettronico da soggetti passivi italiani riportano:

- il numero identificativo del cessionario sammarinese (cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo "natura" il codice "N3.3" ("non imponibili – cessioni verso San Marino");
- nel campo "codice destinatario", il codice "2R4GTO8" attribuito all'Ufficio tributario di San Marino, che sarà uguale per tutti gli operatori residenti a San Marino.

L'Ufficio sammarinese verifica il regolare assolvimento dell'IVA all'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.

Il cedente italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio tributario di San Marino.

Solo nel caso in cui questa procedura di verifica si concluda positivamente, la cessione potrà essere considerata non imponibile ai fini IVA.

Se entro i **4 (quattro) mesi** successivi all'emissione della **fattura elettronica** l'Ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei **30 (trenta) giorni** successivi deve emettere nota di variazione in aumento I.V.A. senza pagamento di sanzioni e interessi.

Resta in vigore l'esonero dall'emissione della fattura elettronica introdotta dalla normativa generale quali:

- soggetti minimi o forfettari
- contribuenti in regime ex legge n. 398/1991
- soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitario.

I soggetti che non hanno l'obbligo di emettere le fatture elettroniche possono emettere la fattura in formato cartaceo in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. L'operatore italiano che, entro 4 (quattro) mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio tributario di San Marino, ne dà comunicazione al medesimo Ufficio tributario e, per conoscenza, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se non si riceve l'esemplare dalla fattura vidimata entro 30 (trenta) giorni emette nota di variazione con addebito dell'I.V.A. senza pagamento di sanzioni e interessi.

Nel caso di cessioni di beni verso di soggetti privati sammarinesi si applicano le regole generali, le quali prevedono l'assoggettamento ad I.V.A. in Italia con le aliquote previste dalla norma.

Per le prestazioni di servizi rimane in vigore la fattura cartacea, tuttavia, se il committente ha comunicato il proprio numero identificativo (SMXXXXX), la fattura può essere emessa in formato elettronico.

## **ACQUISTI**

Anche le fatture di acquisto da operatori residenti a San Marino saranno recapitate tramite SDI. A tale proposito evidenziamo che:

- se la fattura di acquisto di beni è senza l'esposizione dell'Iva italiana si dovrà applicare il cosiddetto "reverse charge", quindi si dovrà integrare la fattura acquisti con l'I.V.A. ed emettere autofattura elettronica (tipo documento TD19);
- se la fattura di acquisto di beni con l'esposizione dell'Iva italiana, la stessa potrà essere contabilizzata – e conseguentemente l'Iva potrà essere detratta – solo dopo avere ricevuto la comunicazione telematica che l'Agenzia delle Entrate italiana e l'Ufficio Tributario di San Marino avranno espletato con esito positivo le loro rispettive verifiche.

•

## **INTRASTAT – OPERAZIONI CON SAN MARINO**

Con avviso del 16 dicembre 2021, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha confermato che è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli INTRASTAT le cessioni di beni verso San Marino. L'abolizione riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2021 (sia in caso di emissione di fatture elettroniche che cartacee).

## **ESTEROMETRO – OPERAZIONI CON SAN MARINO**

In base alla normativa generale, le operazioni certificate con fattura elettronica non devono essere inserite nell'esterometro.